

Verbale LXXV.  
Seduta del 14 Agosto 1869

- Sono presenti i Signori
- |           |             |
|-----------|-------------|
| Gallarini | Presidente  |
| Astengo   | Consiglieri |
| Castelli  | id          |
| Gimaldi   | id          |
| Spalluzzi | id          |
| Fondi     | id          |
| Signori   | id          |
| Il capo   | Segretario  |

Se i canoni a prop dell'art. 2 della legge 15 agosto 1869 debbano essere amministrati dal Demanio - Direzione  
Cia iniziarsi per il presente.

I Il Presidente apre la seduta ricordando che non occorre alcuna speciale circospezione per la nuova ricomposizione del Consiglio fatta a senso dell'art. 1. del Regolamento del 27 luglio 1866, purchè s'è il Consiglio rifarsi in carica i rispetti consiglieri, acuto riguardo allo zelo ed alla intelligenza che sempre spiegarono nel disimpegno del loro mandato.

Fin Dalla prima seduta occorre pigliare una determinazione sopra una gravissima questione sorta in lungo tempo, anzi in oltre un anno, nella Direzione generale del Demanio

in ordine ai canoni.

L'art. 3 della legge 18 agosto 1868 letteralmente stabilisce;

"quanto ai canoni, usi, livelli, decime, ed altre annue prestazioni, provenienti dal patrimonio delle corporazioni religiose e degli altri enti morali soppressi dalla legge del 7 luglio 1866 e dalla presente il Demanio le assegnerà al fondo per il culto, ritenendone l'amministrazione per conto del medesimo; rimando per conseguenza abrogato l'obbligo dell'ipoteca in della relativa rendita imposta dall'art. 11 della legge 7 luglio 1866.

Il presidente espone l'istoria delle lunghe trattative aperte col Demanio nelle scopo di dare acquiescenza a questa disposizione di legge le quali tutte scavarono tutte infruttuose.

L'oblio del fondo postume la tesi che ad ogni epistola di consiglio l'amore ai canoni per mezzo degli agenti locali del Demanio non si può supporre che la legge abbia voluto che si amministrasse nella Direzione gli del Demanio dal momento che i canoni appartengono al fondo per il culto.

La questione quindi si ospitalissima importanza fu sottoposta allo esame dell'arr. Adriano d'Alari il quale espresse il suo voto con elaborato parere del 2 agosto 1868 - si aprirono alle conclusioni del d'Alari gli arr. Luigi Ferraris con voto del 9 agosto e l'opposizione di Pisanello, Mancini, Veselli e Galeotti con voto del 11 agosto, questo parere del quale si era letta si riassume nei seguenti punti.  
Il Demanio dice che il fondo per il culto sarà proprietario quando il Demanio glieli assegnerà e che questo assegnamento non venne mai fatto - Ma l'assegnamento, a parte la più ovvia propria ragione dell'art è fatto per legge dal momento che ipso jure è usato l'obbligo d'ipotecare la rendita di vendita, se lo assegnamento si vuol far ritenere salve l'opposizione del Demanio il fondo per il culto non può far fronte ai suoi impegni, ed si intende se considera come demaniale che una proprietà che non lo è.  
La seconda legge l'obbligo di amministrare i canoni non può

costituir un diritto perché il Monasterio  
non ha un vero interesse, e dove  
piuttosto badare all'interesse del  
fondo il quale ritiene impossibile  
che il Monasterio amministrato bene i  
canoni. La qual cosa è usi vera  
che i canoni ascendono a circa  
10 milioni annui e che dopo  
quasi due anni il Monasterio non  
finora pagò per questo titolo al fisco  
per tutto.

In terzo luogo il fondo sul fisco  
è costituito onde escludere ogni  
idea d'incameramento; quindi è  
che i canoni non possono spettare  
al Monasterio.

In quarto luogo il fondo sul fisco  
ha per solo il privilegio fiscale  
per l'esazione dei canoni, giusta  
appositamente nell'art. 21 della  
legge 18 agosto 1847, onde esso può  
essere amministrato a senso della  
legge stessa.

Il consigliere Ostengo osserva che  
la legge stessa assegna una po-  
tente costringere il Monasterio a far  
questo assegnamento senza poter  
dirigersi tra i motivi del parere e le

conclusioni, la legge è preattiva.  
L'amm. dei canoni è data al  
Monasterio per legge e non per fatto  
dell'uomo. Non che non debba ammi-  
nistare il Monasterio, e sia la Direzione  
generale del regio dei fisci agente, è  
un agente. La legge parla espres-  
samente, la legge nuova è ben diversa  
dell'antica, la quale metteva gli agen-  
ti locali a disposizione dell'amm.  
I tribunali si condannano, se  
la legge è impossibile da eseguirsi,  
e ne fanno proporzionata una nuova. Il  
pupillo è proprietario, ma non può  
fare atti di amministrazione; e nella  
specie il fondo per ciò che riguarda  
i canoni, è tale per legge.

Il consigliere Tondi osserva che  
se ha un'interferenza sulla proprietà  
dei canoni il fondo sul fisco,  
come proprietario, deve intervenire,  
non l'ufficio del fisco non può  
invece il Monasterio, senza rom-  
pere la gerarchia amministrativa.

Il consigliere Ostengo aggiunge  
che il Monasterio ha veche legittimi  
ma per stare in giudizio, come il  
tutore la ha sul minore. Il fondo

per questo potè intervenire quando alla  
fondato timore di una collezione, ma  
cioè solamente in via eccezionale. Se oggi  
Romani si vuol fare una transazione  
sui canoni da chi deve essere autoriz-  
zato? Dalla autorità Romana. Se il  
Romano è amministratore, si consegue  
già per la sua autorità che interpretazione  
l'autorità del Romano è indipendente, in-  
tegra, legale; già può fare tutto ciò che  
fa un amministratore che riceve il  
mandato dalla legge. La legge, sia pure  
spurda, è un pre. legge. Il parere  
risulta troppo dal punto legislativo,  
potrà addirittura concludere che si debba  
addirittura l'anno al Romano. Ma  
liti fra le due amministrazioni per la  
interpretazione del art. potrebbe  
un vero scandalo, al più si dovrebbe  
abbandonare il parere e chiedere un rapporto  
Il consigliere Grimaldi risponde  
che la legge fu proposta nel senso che  
amministratore gli agenti Romani,  
sotto l'indirizzo del fante per il fante.  
Questa intenzione pare evidente dalle  
istruzioni finanziarie impartite  
e più assurdo che, mentre si vuol  
un anno indipendente, si voglia

451  
180  
sottoporla per i canoni all'arbitrio del  
Romano. Rispetto del resto la impossi-  
bilità, già nota al consiglio, in cui  
trovansi il Romano di dare i conti.

Il Consiglio. Fondi dice che l'unico  
mezzo per risolvere la controversia è quello di  
ricorrere al Tribunale; così si costringe il  
Romano a render conto.

Il Presidente osserva però che, data la  
ipotesi che il Romano sia condannato,  
sorgerà poi la difficoltà di eseguire la  
sentenza contro il Romano.

Il Consiglio. Ogni potere deve essere  
ragionevole iniziare il giudizio.

Il Consiglio. Grimaldi propone di  
iniziare per chiedere la condanna  
del Romano a dare il rapporto.

Il Consiglio. Alstinge aggiunge che nel  
formulare la domanda anche qualsiasi  
controversia sul diritto ad amministrare  
si deve ritenere che la proprietà  
dei canoni è pagata nell'anno  
dal giorno della promulgazione  
della legge - che il Romano è tenuto  
a rendere il conto - e che, in difetto,  
gli si fa il caricamento di 20.000.000  
di lire.

Il Consiglio all'unanimità

accoglie la proposta del Consigliere  
 Grimaldi, colle modificazioni del  
 Consigliere Alderigo.  
 II. Il Sig. Giamm. e Castelli ripresenta  
 intorno alla causa vertita, avanti la  
 legione della Corte e' appello di Ancona  
 riferente a Messerata, contro Farulli  
 e altri, nello scopo di vedere se debba  
 si spedire lo annullamento in Corte  
 di Cassazione della sentenza pro-  
 nunziata addi 4 giugno 1867.  
 La sentenza della controversia e'  
 questa - Enrico Farulli ha consegnato  
 ipoteca per cautela di un conto di  
 capitali giud. 100 a favore della  
 Giampa di S. Benedetto in Castelnuovo  
 di Ocianate. Ora di questo bene  
 egli aveva l'uso e non la proprieta'  
 quindi la nullita' dell'ipoteca.  
 Si fa controversia se l' Enrico Farulli  
 sia proprietario o usufruttuario. Il Tribunale  
 e la Corte stabilirono che era  
 usufruttuario, e che pro che si  
 trattava di un fideiussorio.  
 1° perché non era l'ordine proprio di ipoteca  
 2° e perché non era il passaggio della proprieta'.  
 Pare che tale sentenza non possa  
 dirsi contraria alla legge per quanto

si voglia impedire non c'è stato  
 neppure di Cassazione.  
 Il Consiglio accoglie le  
 conclusioni del relatore.  
 III. Il Consigliere Castelli riferisce  
 sulla istanza di Ferrini Giberio  
 Ferrini Giberio propugna  
 vitalizio a favore della propria  
 figlia Bernardina.  
 La domanda e' fondata sopra il  
 testamento di Donoponte Ferrini  
 del 2 luglio 1858 che disponeva  
 di ammettere gratuitamente nel  
 monastero della Orsolina di Falvi  
 due opie fanciulle della famiglia  
 Ferrini in quale grado, colla  
 condizione che nulla non sit minor  
dotis annuum septem. tam pro educatione  
quam pro ingressu monasterii, ad  
effectum mittendi ibidem profecturam.  
 Il testatore aggiunge, in linea  
 di fatto, che l'onore Ferrini - sua  
 nipote - ha girato la gratuita educa-  
 zione fino al 22 aprile 1866.  
 Non ha verò Publica che si spen-  
 deva. Dell'art. 12 della legge 7  
 luglio 1866 e' usato il peso per  
 rispetto alla monastero, quando de

la legge non riconosce più un'azione  
religiosa.

Supple tuttavia il proprio della  
dotazione. Nell'adempimento di ciò  
si dovrà fissare una somma d'accordo  
della parte; converrà accertare che la  
ragazza abbia 7 anni compiuti, che  
sia della parentela del fedecolato, e che  
abbia effettivamente ancora bisogno  
di compiere la sua dotazione.

L'importo evidentemente non può  
essere vitalizio, ma deve durare quel  
tempo che, in media, si richiede a compiere  
l'educazione di una ragazza che per legge  
finisce ai 18 o 19 anni.

Laonde, salvo questi accertamenti, si può  
dare all'istanza del fedecolato.

Il Consiglio delibera in conformità.

Firenze addi 24 agosto 1868

Al Presidente  
G. Neri  
G. Neri  
Napoli 4 agosto